

## **La decisione *Vega v. Tekoh*: i *Miranda Rights* come regole profilattiche e il conseguente svuotamento delle garanzie (e dei rimedi alla lesione) dei diritti dell'indagato negli Stati Uniti d'America \***

LAURA FABIANO\*\*

---

**Nota a** Supreme Court of the United States, no. 21–499, decided June 23, 2022.

Disponibile all'indirizzo: [www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21-499\\_gfbh.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/21-499_gfbh.pdf).

---

**Sommario:** 1. Le procedure di nomina e di conferma alla Corte suprema nel corso del mandato Trump: il legame inestricabile fra criteri di composizione dell'organo e funzionalità del medesimo. – 2. L'affermazione dei *Miranda Rights* e la successiva giurisprudenza progressivamente restrittiva (con un'eccezione?). – 3. La decisione *Vega v. Tekoh*, i diritti di difesa dell'imputato ed il federalismo statunitense.

**Data della pubblicazione sul sito:** 4 ottobre 2022

### **Suggerimento di citazione**

L. FABIANO, *La decisione Vega v. Tekoh: i Miranda Rights come regole profilattiche e il conseguente svuotamento delle garanzie (e dei rimedi alla lesione) dei diritti dell'indagato negli Stati Uniti d'America*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2022. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Il presente contributo è stato valutato secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento della Rivista.

\*\* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato nell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro". Indirizzo mail: [laura.fabiano@uniba.it](mailto:laura.fabiano@uniba.it).

### 1. Le procedure di nomina e di conferma alla Corte suprema nel corso del mandato Trump: il legame inestricabile fra criteri di composizione dell'organo e funzionalità del medesimo

Le nomine effettuate agli scranni della Corte suprema degli Stati Uniti d'America dalla Presidenza Trump hanno condotto, nel giro di pochi anni, ad una profonda alterazione della composizione del massimo organo giudicante del Paese con una significativa ed innegabile ricaduta sulla giurisprudenza dello stesso.

Difatti, con le tre nomine effettuate dal 45° Presidente degli Stati Uniti d'America, la SCOTUS ha assunto una composizione personale ove vi è una maggioranza (costituita, oltre che dal *Chief Justice* Roberts, dai giudici Thomas, Alito, Gorsuch, Kavanaugh, e Barrett) di orientamento fortemente conservatore ed una (oramai) minoranza considerata di inclinazione “*liberal*”, la quale, pur caratterizzata da personalità di indubbio alto profilo<sup>1</sup>, ha perso figure di spicco e di riferimento che contribuivano a portare avanti, con grande energia, gli orientamenti propri della stagione della *rights revolution* (*Justice* Ginsburg) o ad instaurare un proficuo dialogo con gli altri giudici della Corte (*Justice* Kennedy).

Seppure a tratti calmierata dalla personalità dell'attuale *Chief Justice*, il quale interpreta il proprio ruolo in termini rigorosi ed ancorati ai principi formalistici che governano il *rule of law* e lo *stare decisis*<sup>2</sup>, la *conservative supermajority* che attualmente caratterizza la Corte suprema non ha “tradito” le aspettative di chi presagiva<sup>3</sup> un profondo cambiamento nella giurisprudenza del supremo giudice federale adottando, nei più recenti mesi, diverse decisioni che sembrano orientate a disarticolare l'apparato delle garanzie offerte ai diritti fondamentali

---

<sup>1</sup> Oltre alla neo insediata giudice Ketanji Brown Jackson (che a partire 30 giugno 2022 ha sostituito il giudice Breyer), si collocano nella minoranza “*liberal*”, frequentemente in *dissenting*, le giudici Sotomayor e Kagan.

<sup>2</sup> È noto che la giurisprudenza del *Chief Justice* Roberts, rispettosamente aderente al principio dello *stare decisis*, a volte ha condotto lo stesso *Chief Justice* ad effettuare scelte in controtendenza rispetto al proprio orientamento conservatore conducendolo ad esprimere uno *swing vote* in alcune importanti occasioni. Sul punto cfr. J.H. DAVIS, *With Kennedy gone, Roberts will be the Supreme Court's swing vote*, in *Supreme Court Preview*, 2018, pp. 87-90. T.J. MOLONY, *Taking Another Look at the Call on the Field: Roe, Chief Justice Roberts, and Stare Decisis*, in *Harvard Journal of Law & Public Policy*, vol. 43, n. 3, 2020, pp. 733 ss.

<sup>3</sup> In primo luogo lo stesso Presidente Trump. Sul punto cfr. i seguenti *Research Papers* del Congresso: V.L. KILLION, *President Trump Nominates Judge Amy Coney Barrett: Initial Observations*, *Congressional Research Service*, LSB10540, September 28, 2020; A. NOLAN, *President Trump Nominates Judge Brett Kavanaugh: Initial Observations*, *Congressional Research Service*, LSB10168, July 10, 2018; tutti disponibili all'indirizzo: [crsreports.congress.gov](https://www.congress.gov/reports).

faticosamente costruito dalla giurisprudenza del medesimo giudice costituzionale nei decenni passati.

La possibilità che una Presidenza, in un momento storico particolarmente propizio, possa avere l'occasione di effettuare diverse nomine federali e con ciò possa tentare di influenzare, per il futuro, la composizione dell'apparato amministrativo e giudiziario federale non rappresenta di per sé una novità<sup>4</sup> e, tuttavia, nel caso in discussione, la questione è più complessa in relazione al fatto che tanto le nomine effettuate dal Presidente Trump, quanto le conferme accordate dal Senato statunitense, si sono svolte forzando, spesso, le normali regole dedicate a tale procedura finendo per alterarne i connotati e le finalità garantistiche e contromaggioritarie. Ci si riferisce, ad esempio, alle polemiche legate alla conferma al Senato della nomina del giudice Neil Gorsuch, nell'Aprile del 2017, attraverso l'utilizzo della c.d. *Nuclear Option*, ovvero approvando una mozione che consente di superare l'ostruzionismo parlamentare, che ha condotto, di fatto, alla possibilità di approvare le proposte presidenziali a maggioranza assoluta dei componenti del Senato (dunque con 51 voti favorevoli) piuttosto che con la maggioranza qualificata di 60 voti favorevoli normalmente necessaria. L'opzione nucleare è stata introdotta nel novembre del 2013 dall'allora maggioranza democratica attraverso una reinterpretazione della *Rule XXII* del Regolamento del Senato escludendola, tuttavia, per le procedure di *advice and consent* concernenti la Corte suprema<sup>5</sup>. Superando tale limite, nel 2017, la maggioranza repubblicana ha fatto utilizzo dell'opzione nucleare per il voto sulla nomina del giudice Gorsuch ed ha in effetti conferito a tale voto una connotazione maggioritaria.

Altra questione procedurale<sup>6</sup> sulla quale si è consumato un acceso dibattito in relazione alle proposte di Trump alla Corte suprema ha riguardato la nomina del

---

<sup>4</sup> Cfr. sul punto il *Research Paper* del Congresso dal titolo: *Supreme Court Appointment Process: President's Selection of a Nominee*, Congressional Research Service, R44235, March 8, 2022, disponibile all'indirizzo [crsreports.congress.gov](https://crsreports.congress.gov).

<sup>5</sup> Sull'opzione nucleare in generale si rinvia a V. HEITSHUSEN, *Majority Cloture for Nominations: Implications and the "Nuclear" Proceedings*, CRS Report for Congress 7-5700, December 6, 2013.

<sup>6</sup> Alle perplessità collegate alla forzatura delle regole procedurali si sono affiancate alcune polemiche riguardanti la statura morale di alcuni candidati. In particolare la nomina del giudice Kavanaugh è stata particolarmente dibattuta essendo egli stato coinvolto nel noto dibattito sollevato dal movimento *Me Too*. Sul punto cfr. K. LASSON, *Dalliances, Defenses, and Due Process: Prosecuting Sexual Harassment in the Me Too Era*, in *University of Massachusetts Law Review*, vol. 15, Iss. 1, 2020, pp. 54 ss., spec. 99 ss.; E.H. HERNANDEZ, D.L. OSWALD, *Who Supports #MeToo and the Kavanaugh Confirmation? Exploring Tolerance for Sexual Harassment among Young Adults*, in *Journal of Social Issue*, July 23, 2022, disponibile all'indirizzo: [pspsi.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/josi.12531](https://pspsi.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/josi.12531).

giudice Amy Coney Barrett, il 26 settembre del 2020, confermata dal Senato il 26 ottobre successivo. Come noto, nel 2016, il Senato statunitense aveva negato il consenso alla nomina di Merrick Garland, individuato dall'allora Presidente Obama, sostenendo che la troppa ravvicinata scadenza (a otto mesi) del mandato presidenziale producesse una carenza di legittimazione del medesimo; tuttavia, come risulta evidente, qualche anno più tardi tale ragionamento non è stato applicato alla nomina del giudice Barrett da parte di Donald Trump il cui mandato scadeva poche settimane dopo.

Il peso conferito dalla maggioranza repubblicana alle nuove designazioni, e dunque le attese riposte in esse, si evince dagli argomenti trattati nel corso dei *confirmation hearings* i quali, oltre che sul profilo competenziale e sulla precedente carriera del candidato<sup>7</sup> si sono spesso concentrati su tematiche apparentemente formalistiche (quali il punto di vista del giudice nominando sul principio dello *stare decisis* e sulle teorie e sulle tecniche dell'*overruling*) ma, nei fatti, di grande sostanza attenendo, invero, al modo in cui il giudice in corso di nomina intende il ruolo contromaggioritario<sup>8</sup> giocato dalla suprema Corte nel sistema dei poteri<sup>9</sup>.

L'evoluzione nella composizione della Corte sembra aver favorito l'inaugurazione di una nuova stagione giurisprudenziale che prendendo le mosse a partire dal 2018 (quando, con la nomina del giudice Kavanaugh, cambiano sostanzialmente gli equilibri interni della Corte) ha probabilmente raggiunto il suo apice con la nomina del giudice Barrett.

---

<sup>7</sup>I materiali concernenti i *Confirmation Hearings* dei giudici nominati dal Presidente Trump sono disponibili ai seguenti indirizzi: [www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115shrg28638/pdf/CHRG-115shrg28638.pdf](http://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115shrg28638/pdf/CHRG-115shrg28638.pdf) (per il giudice Gorsuch); [ucsd.libguides.com/SCOTUS\\_kavanaugh](http://ucsd.libguides.com/SCOTUS_kavanaugh) (per il giudice Kavanaugh), e [ucsd.libguides.com/SCOTUS\\_barrett](http://ucsd.libguides.com/SCOTUS_barrett) (per il giudice Barrett). Sul punto si rinvia inoltre ai *Reports* del Congresso: *Judge Amy Coney Barrett: Her Jurisprudence and Potential Impact on the Supreme Court*, Congressional Research Service R46562, October 6, 2020; *Judge Brett M. Kavanaugh: His Jurisprudence and Potential Impact on the Supreme Court*, Congressional Research Service R45293, August 21, 2018; *Judge Neil M. Gorsuch: His Jurisprudence and Potential Impact on the Supreme Court*, Congressional Research Service R 44778, March 8, 2017.

<sup>8</sup> Il riferimento è certamente ad A.M. BICKEL, *The Last Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, Yale University Press, New Haven, 1986. Sul tema si rinvia alle osservazioni di C. PINELLI, *Il dibattito sulla legittimazione della Corte suprema*, Relazione al Convegno AIC 2006, *La Circolazione dei modelli e delle tecniche di giudizio in Europa*, disponibile all'indirizzo [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it).

<sup>9</sup> Cfr. B.J. MURRILL, *The Supreme Court's Overruling of Constitutional Precedent*, CRS Report, September 24, 2018.

Nell'ultimo quinquennio la Corte suprema ha difatti effettuato diversi *overruling* significativi<sup>10</sup> ed ha adottato decisioni nelle quali, pur non disconoscendo alcuno specifico precedente, sembra aver scelto di dirigere la giurisprudenza federale verso orientamenti "più radicalmente" conservatori: si pensi al caso *Rucho v. Common Cause*<sup>11</sup> (2019) con il quale è stato affermato che il

---

<sup>10</sup> Nella decisione *Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees*, 585 U.S. \_\_, (2018, *Docket n.* 16-1466) la Corte ha ribaltato il caso *Abood v. Detroit Board of Education*, 431 U.S. 209, del 1977, stabilendo che le leggi che richiedono ai dipendenti pubblici il pagamento di una "quota equa" al sindacato designato a rappresentarli (anche se i dipendenti non sono iscritti al sindacato) viola il Primo Emendamento; nel caso *South Dakota v. Wayfair*, 585 US \_\_, (2018, *Docket n.* 17-494) la Corte ha ribaltato i precedenti *National Bellas Hess, Inc. v. Department of Revenue of the State of Illinois*, 386 U.S. 753 (1967) e *Quill Corp. v. North Dakota* 504 U.S. 298 (1992) in tema di *Dormant Commerce clause* (in senso ampliativo per gli Stati e restrittivo per il potere federale), infine, nel caso *Trump v. Hawaii*, 585 U.S. \_\_, (2018, *Docket n.* 17-965) la Corte ha disconosciuto il famigerato precedente *Korematsu v. United States* 323 U.S. 214 (1944) con il quale era stata sancita la legittimità delle ghetizzazioni dei cittadini di origine asiatica nel periodo della seconda guerra mondiale affermando che «*Korematsu was gravely wrong the day it was decided, has been overruled in the court of history, and - to be clear - "has no place in law under the Constitution"*». La decisione *Trump v. Hawaii* è tuttavia particolarmente significativa in quanto in essa, la Corte, pur ripudiando il precedente *Korematsu* a causa della profonda storica avversione a tale decisione (che si è resa, nel tempo, evidente in considerazione della mancata "compliance" al disposto giurisprudenziale da parte dell'intera società americana), è approdata ad un deciso che, nei fatti, costituisce tutt'altro che un ripudio di quel precedente stabilendo che i provvedimenti adottati dal governo in tema di sicurezza devono essere valutati utilizzando uno scrutinio deferente e che, a ragione di ciò, il *Presidential proclamation* 9645 con il quale Donald Trump aveva limitato l'ingresso negli Stati Uniti di persone provenienti da alcune specifiche Nazioni, con l'obiettivo di ridurre i rischi di ingresso negli Stati Uniti di terroristi o di persone suscettibili di mettere a rischio la sicurezza pubblica, non fosse in violazione dell'*Establishment clause* del I emendamento della Costituzione statunitense. Sulla decisione *Trump v. Hawaii* cfr. N.K. KATYAL, *Trump v. Hawaii: How The Supreme Court Simultaneously Overturned and Revived Korematsu*, in *The Yale Law Journal Forum*, January 30, 2019 e R.A. DEAN, *Trump v. Hawaii is Korematsu all Over Again*, in *Civil Rights Law Journal*, vol. 29, n. 2, 2019, p. 175.

Più recentemente ha rappresentato certamente un momento spartiacque l'*overruling* adottato nel caso *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 U.S. \_\_ (2022, *Docket n.* 19-1392), con il quale la Suprema Corte, attraverso una decisione vergata dal giudice Alito, ha ripudiato lo storico precedente *Roe v. Wade*, 410 US 113 (1973) e sancito, di conseguenza, che non essendovi alcuna garanzia da parte della Costituzione federale per il diritto all'aborto la disciplina in tale ambito ritorna ad essere pienamente di competenza statale.

<sup>11</sup> *Rucho v. Common Cause*, 588 US\_ (2019), *Docket n.* 18-422.

disegno delle circoscrizioni elettorali (il *gerrymandering*) è questione politica su cui la Corte non può pronunciarsi ed al caso *Department of Commerce v. New York*<sup>12</sup> (noto come *Census case*)<sup>13</sup> in cui i giudici conservatori della Corte Suprema hanno preferito non dare peso all'evidenza probatoria che dimostrava come l'Amministrazione Trump (nella persona del Segretario al Commercio Wilbur Ross), in sede di sindacato giurisdizionale, avesse effettivamente avanzato delle motivazioni pretestuose al fine di giustificare la modifica dei quesiti del censimento del 2020 coprendo il tentativo di articolare il quesito censitario col fine esplicito di scoraggiare la partecipazione delle fasce più vulnerabili della popolazione<sup>14</sup>. Più recentemente, non possono non segnalarsi i diversi casi decisi dalla suprema Corte in tema di *Establishment clause* (volti ad interpretare i limiti del Primo Emendamento secondo direttrici maggiormente favorevoli alla libertà di espressione religiosa)<sup>15</sup> e la sentenza *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*<sup>16</sup> con la quale, a strenua garanzia del Secondo Emendamento, la Corte ha dichiarato l'illegittimità della legge di New York che limitava la possibilità di portare liberamente armi in luoghi pubblici.

Nell'ambito di tale articolato contesto si inserisce la decisione *Vega v. Tekoh*<sup>17</sup> con la quale la Corte suprema, negando la possibilità di ricorso in sede civile per violazione dei c.d. *Miranda Rights* ha limitato, in parte, la tutela giurisprudenziale risarcitoria dei diritti di difesa. Tale decisione si avvale di una giurisprudenza pregressa già segnata da un'impronta conservatrice la quale ha, nel tempo, contribuito a restringere quanto più possibile, un'importante categoria di diritti. La sentenza *Vega*, tuttavia, si evidenzia come particolarmente significativa in quanto spinge tale precedente evoluzione esegetica alle sue estreme conseguenze.

## **2. L'affermazione dei *Miranda Rights* e la successiva giurisprudenza progressivamente restrittiva (con un'eccezione?)**

I c.d. *Miranda Rights* sono i diritti di cui è titolare un soggetto posto in condizione di custodia e interrogato dalla polizia al fine di rendere effettivo quanto disposto nel V Emendamento ove è stabilito che in un procedimento penale nessuno può essere obbligato a testimoniare contro sé stesso.

---

<sup>12</sup> *Department of Commerce v. New York*, 588 US\_ (2019), *Docket n.* 18-966.

<sup>13</sup> La decisione è ampiamente illustrata in *Harvard Law Review*, vol. 133, 2019, pp. 372 ss.

<sup>14</sup> Sul punto ancora J.M. BALKIN, *The Cycles of Constitutional Time*, cit., pp. 143 ss.

<sup>15</sup> Cfr. *Carson v. Makin*, 596 US\_ (2022), *Docket n.* 20-1088 e *Kennedy v. Bremerton School District*, 597 US\_ (2022), *Docket n.* 21-418.

<sup>16</sup> *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, 597 US\_ (2022), *Docket n.* 20-843.

<sup>17</sup> *Vega v. Tekoh*, 597 US\_ (2022), *Docket n.* 21-499.

I diritti *Miranda*, notoriamente, vengono resi noti al sospettato attraverso i c.d. *Miranda Warnings* e la regola generale, stabilita a partire dalla decisione *Miranda v. Arizona*<sup>18</sup>, è che tutte le prove ottenute in violazione dei *Miranda Rights* (a partire dal fatto stesso di non aver reso edotto il sospettato dei propri diritti) sono inammissibili in un successivo procedimento penale a suo carico<sup>19</sup>.

La decisione *Miranda v. Arizona* viene adottata nel 1966 dalla Corte suprema presieduta dal giudice Warren e vergata dallo stesso *Chief justice* la cui giurisprudenza è particolarmente nota per l'attento approccio alla tutela dei diritti civili nonostante la nomina proveniente dal Presidente repubblicano Eisenhower (che in effetti definì tale scelta il suo peggior errore politico)<sup>20</sup>. Essa si inserisce in una serie di decisioni adottate nel corso degli anni sessanta attraverso le quali la Corte suprema ha ridisegnato in senso maggiormente garantista i vincoli posti alla procedura penale statunitense tanto statale quanto federale (ci si riferisce alle

---

<sup>18</sup> *Miranda v. Arizona*, 384 US 436 (1966).

<sup>19</sup> «*The prosecution may not use statements, whether exculpatory or inculpatory, stemming from custodial interrogation of the defendant unless it demonstrates the use of procedural safeguards effective to secure the privilege against self-incrimination. ... As for the procedural safeguards to be employed, unless other fully effective means are devised to inform accused persons of their right of silence and to assure a continuous opportunity to exercise it, the following measures are required. Prior to any questioning, the person must be warned that he has a right to remain silent, that any statement he does make may be used as evidence against him, and that he has a right to the presence of an attorney, either retained or appointed. The defendant may waive effectuation of these rights, provided the waiver is made voluntarily, knowingly and intelligently. If, however, he indicates in any manner and at any stage of the process that he wishes to consult with an attorney before speaking, there can be no questioning. Likewise, if the individual is alone and indicates in any manner that he does not wish to be interrogated, the police may not question him. The mere fact that he may have answered some questions or volunteered some statements on his own does not deprive him of the right to refrain from answering any further inquiries until he has consulted with an attorney and thereafter consents to be questioned*», *Miranda v. Arizona*, at 444-445 (1966).

<sup>20</sup> Cfr. S.J. WERMIEL, *The Nomination of Justice Brennan: Eisenhower's Mistake? a Look at the Historical Record*, in *Constitutional Commentary*, vol. 11, 1994-1995, pp. 515 ss. disponibile all'indirizzo: [core.ac.uk/download/pdf/217203783.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/217203783.pdf).

decisioni *Elkins v. US*<sup>21</sup>, *Mapp v. Ohio*<sup>22</sup>, *Gideon v. Wainwright*<sup>23</sup>, *Escobedo v. Illinois*<sup>24</sup>, *Terry v. Ohio*<sup>25</sup>).

Con il ritiro del giudice Warren e la successiva profonda modifica, in termini di composizione, della Corte suprema (a partire dalla nomina, da parte del Presidente Nixon, del giudice Burger) la giurisprudenza seguente al caso *Miranda* si fa tuttavia complessa in quanto corredata di eccezioni e specificazioni in senso restrittivo. Ciò finisce per condurre ad una significativa differenziazione fra le garanzie attinenti ai diritti affermati in quella decisione rispetto ad altri diritti procedurali concernenti il processo penale.

La decisione *Miranda* fonda una *exclusionary rule*<sup>26</sup> (ovvero una regola sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute illegittimamente) con riguardo al diritto a non autoincriminarsi sancito nel V Emendamento così come la sentenza *Mapp v. Ohio* sancisce, pochi anni dopo, una regola procedurale simile con riguardo alle garanzie del IV Emendamento sui divieti di perquisizione illegali e così come la decisione *Escobedo* del 1964 aveva già sancito con riguardo al diritto ad essere assistito da un avvocato (garantito dal VI Emendamento). Tuttavia, mentre in relazione alle garanzie attinenti i diritti sanciti nel IV e nel VI Emendamento la giurisprudenza della Corte suprema elaborerà un apparato regolatorio garantistico per il quale ogni prova collegata ad un'attività illegittima (in quanto svolta in violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato) è inutilizzabile in un successivo procedimento penale a carico dell'imputato, secondo la dottrina del "*Fruit of Poisonous Tree*" ("frutto

---

<sup>21</sup> *Elkins v. United States*, 364 US 206 (1960). La decisione stabilì che le prove raccolte a livello statale in violazione del IV Emendamento non potessero essere utilizzate nei procedimenti federali.

<sup>22</sup> *Mapp v. Ohio*, 367 U.S. 643 (1961). La decisione ha esteso (attraverso il XIV Emendamento) il vincolo posto dal IV Emendamento (il divieto di perquisizioni illegittime) anche agli Stati.

<sup>23</sup> *Gideon v. Wainwright*, 372 U.S. 335 (1963). La decisione ha esteso (attraverso il XIV Emendamento) il vincolo posto dal VI Emendamento (il diritto ad essere assistiti da un avvocato) anche agli Stati.

<sup>24</sup> *Escobedo v. Illinois*, 378 U.S. 478 (1964). La decisione chiarì che il diritto ad essere assistiti da un avvocato doveva essere garantito a chiunque appena fosse considerato sospettato nel corso di un'indagine.

<sup>25</sup> *Terry v. Ohio*, 329 US 1(1968), sulla legittimità ai sensi del IV Emendamento delle perquisizioni di polizia qualora considerate ragionevoli.

<sup>26</sup> Su cui cfr. M.E. CAMMACK, *The Rise and Fall of the Constitutional Exclusionary Rule in the United States*, in *The American Journal of Comparative Law*, vol. 58, 2010, pp. 631 ss.



dell'albero velenoso")<sup>27</sup>, con riguardo ai *Miranda Rights* la giurisprudenza della suprema Corte opererà una distinzione concettuale fondata sull'idea che tali diritti sono serventi (profilattici) al diritto a non autoincriminarsi sancito dal V Emendamento e non sono, di per loro, diritti fondamentali garantiti direttamente dalla Costituzione. Tale *distinguishbig* consentirà alla Corte di stabilire che la dottrina del "frutto dell'albero velenoso" non è applicabile alle prove ottenute attraverso la violazione dei *Miranda Rights*<sup>28</sup> e più recentemente, a sancire, nella decisione *Vega v. Tekoh* del 2022, che la lesione dei medesimi diritti da parte della polizia non rappresenta elemento idoneo ad avviare una procedura di responsabilità degli ufficiali di polizia in sede civile secondo la procedura stabilita dal 42 *US Code* sez. 1983.

La volontà della Corte di interpretare restrittivamente i *Miranda Rights* si manifesta già nel 1971 quando, nella decisione *Harris v. New York*<sup>29</sup>, il supremo giudice stabilisce che qualora un imputato renda una testimonianza in un processo che si ponga in contrasto con una dichiarazione rilasciata alla polizia (e non ammessa come prova a carico in quanto resa illegittimamente per violazione dei diritti *Miranda*) il Pubblico Ministero può utilizzare ugualmente tale dichiarazione al fine di porre in discussione la credibilità dell'imputato. Tale decisione, sin dalla sua adozione, è stata duramente criticata dalla dottrina<sup>30</sup> la quale, dopo aver posto in evidenza come fosse poco coerente con l'espressa disposizione costituzionale posta nel V Emendamento lo stabilire che fosse legittimo utilizzare "contro" l'imputato (anche se solo nella determinazione della sua credibilità) le sue affermazioni illegittimamente ottenute<sup>31</sup>, pose in evidenza sin da subito il legame

---

<sup>27</sup> A meno di c.d. "scoperta inevitabile". Difatti, secondo la "*Inevitable Discovery Rule*" elaborata dalla suprema Corte nella decisione *Nix v. Williams*, 467 US 431(1984), se la polizia può dimostrare che le informazioni ottenute attraverso un interrogatorio illegittimo hanno condotto al reperimento di prove che sarebbero state comunque inevitabilmente scoperte, quelle stesse prove possono essere utilizzate al susseguente al processo. Cfr. R.M. BLOOM, *Inevitable Discovery: An Exception beyond Fruits*, in *American Journal of Criminal Law*, vol. 20, 1992, pp. 79 ss.

<sup>28</sup> La cui lesione comporta, dunque, esclusivamente e restrittivamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso di un interrogatorio proceduralmente illegittimo.

<sup>29</sup> *Harris v. New York*, 401 US 222 (1971).

<sup>30</sup> Cfr. A.M. DERSHOWITZ, J.H. ELY, *Harris v. New York: Some Anxious Observations on the Candor and Logic of Emerging Nixon Majority*, in *The Yale Law Journal*, vol. 80, pp. 1989 ss., 1971; W.C. HENRY, *Harris v. New York: The Retreat From Miranda*, in *Louisiana Law Review*, vol. 32, n. 4, pp. 650 ss. 1972; M.A. ROOF, *The Reconstitution of Self-Incrimination: Harris v. New York*, in *Loyola of Los Angeles Law Review*, vol. 5, n. 1, pp. 193 ss., 1972.

<sup>31</sup> Sul punto in particolare cfr. A.M. DERSHOWITZ, J.H. ELY, *Harris v. New York: Some Anxious Observations on the Candor and Logic of Emerging Nixon Majority*, cit. p. 1214.

tra tale evoluzione giurisprudenziale e la rinnovata composizione della Corte suprema fra il 1966 ed il 1971, a causa delle nomine del Presidente Nixon<sup>32</sup>, il quale non aveva fatto mistero della propria volontà di andare a comporre una Corte suprema che decostruisse alcuni importanti risultati ottenuti dalla precedente Corte Warren<sup>33</sup>.

Pochi anni dopo, nel 1974, la Corte suprema adotta la decisione *Michigan v. Tucker*<sup>34</sup>, redatta dal giudice Rehnquist. La decisione *Tucker* nasce da una vicenda peculiare e tuttavia conduce ad un *holding* significativo che verrà utilizzato con grande frequenza nella giurisprudenza successiva condizionandone gli sviluppi.

Il caso *Tucker* prende le mosse da un interrogatorio della polizia nei confronti di un individuo sospettato in un caso di stupro. Prima dell'inizio dell'interrogatorio (che si era svolto precedentemente alla decisione *Miranda v. Arizona*), egli era stato informato del proprio diritto a rimanere in silenzio e del proprio diritto ad un avvocato; tuttavia non era stato informato della possibilità di essere assistito da un avvocato anche in caso di indigenza. Durante l'interrogatorio il sospettato aveva riferito, come alibi, di essere stato in compagnia di un amico (Henderson) al momento del delitto. Nel corso delle indagini la polizia aveva tratto da quest'ultimo

---

Cfr. anche D. SONENSHEIN, *Miranda and the Burger Court: Trends and Countertrends*, in *Loyola University Chicago Law Journal*, vol. 13, pp. 405 ss., 1982.

<sup>32</sup> All'epoca della decisione *Harris* si trattava del *Chief Justice* Burger e del giudice Blackmun. Seguiranno, poco tempo dopo, da parte di Nixon le nomine di Powell e Rehnquist.

<sup>33</sup> Sul punto ancora A.M. DERSHOWITZ, J.H. ELY, *Harris v. New York: Some Anxious Observations on the Candor and Logic of Emerging Nixon Majority*, cit., pp. 1226 ss.; criticando aspramente la decisione i due studiosi affermano in conclusione che «*The Courts philosophy obviously is changing and doubtless will continue to change as more appointments are made. Ideological ebb and flow is an inherent, though generally more gradual, part of the American judicial system. But failures of logic and candor are neither inherent nor desirable in our highest Court. In that regard, the Harris opinion seems to have taken an overdrawn academic caricature of the Warren Court's methodology and used it as a recipe. What is vice in a liberal, however, is not necessarily virtue in a conservative. In light of President Nixon's 1968 campaign attacks on the Warren Court, it is perhaps not surprising that his appointees should seek to reverse many of the holdings of that Court with something more than deliberate speed. The real disappointment is that men of the stuff of Justices Harlan, Stewart, and White would have joined this sort of opinion*», p. 1227. In generale sulla giurisprudenza della Corte Burger in relazione alle nomine effettuate da Nixon cfr. W.F. SWINDLER, *The Court, the Constitution, and Chief Justice Burger*, in *Vanderbilt Law Review*, vol. 27, pp. 443 ss., 1974.

<sup>34</sup> *Michigan v. Tucker*, 417 US 433 (1974). La decisione viene assunta con il solo dissenso del giudice Douglas mentre si schierano nella maggioranza tutti gli altri giudici compresi il giudice White (nominato da Kennedy), ed il giudice Marshall (nominato da Johnson). Per un commento alla decisione si rinvia a Q.T. SUMNER, *Police Interrogation: Michigan v. Tucker*, in *North Carolina Central Law Review*, vol. 6, No. 1, 1974, pp. 131 ss.

delle informazioni incriminanti nei confronti del sospettato che, processato dopo il caso *Miranda*, era stato condannato. La difesa aveva quindi presentato una mozione per escludere la testimonianza di Henderson perché, durante l'interrogatorio, l'indagato aveva rivelato l'identità di Henderson senza essere stato edotto di tutti i suoi diritti. La Corte suprema, tuttavia, respinse tali richieste formulando diverse osservazioni. Essa, in primo luogo, evidenziò che il comportamento della polizia non si era svolto in mala fede e che, dunque, non si giustificava la necessità di applicare una *exclusionary rule*. Considerando inoltre che l'interrogatorio si era svolto precedentemente al caso *Miranda*, la Corte ritenne che il diritto a non autoincriminarsi era stato adeguatamente tutelato ed aggiunse, nell'*holding*, il principio per cui in casi come quello in corso di decisione (ove il diritto a non autoincriminarsi è da considerarsi sostanzialmente tutelato) anche se un interrogatorio non è stato preceduto dall'esatta elencazione dei diritti *Miranda*, è possibile utilizzare nel successivo processo un testimone individuato grazie alle dichiarazioni in esso offerte.

Nonostante la specificità del caso, che forse non si prestava al meglio come emblematico al fine di interpretare i limiti della decisione *Miranda* (anche solo per il fatto che l'interrogatorio del caso *Tucker* si era svolto precedentemente alla decisione del 1966), nella detta decisione la Corte sceglie di affrontare esplicitamente il problema dello *status* da attribuire alle garanzie *Miranda* operando una differenziazione fra la lesione di queste ultime e quanto affermato invece in un precedente caso, *Wong Sun v. United States*<sup>35</sup>, ove la Corte suprema aveva stabilito che tutte le prove ottenute da una perquisizione illegittima, in quanto effettuata in violazione del IV emendamento, fossero da considerarsi "frutto di un albero velenoso" e dunque illegittime.

È nella decisione *Tucker* che la Corte, per voce di Rehnquist, evidenzia dunque come la dottrina del "*Fruit of Poisonous Tree*" sancita nel sistema penale statunitense al fine di disincentivare la lesione dei diritti fondamentali dell'imputato sia ancorata alla lesione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti ed approda, attraverso un'interpretazione testuale dei medesimi, ad un *distinguishing* sostenendo che «*police conduct at issue here did not abridge respondent's constitutional privilege against compulsory self-incrimination, but departed only from the prophylactic standards later laid down by this Court in Miranda to safeguard that privilege*»<sup>36</sup>. Di fatto, pertanto, la Corte chiarisce, in tale decisione, che il principio del "*Fruit of Poisonous Tree*" è applicabile nei contesti riguardanti le perquisizioni illegittime senza mandato (che costituiscono lesioni esplicite del IV Emendamento) e non nei casi di lesione dei *Miranda Rights* in quanto i diritti *Miranda* non sono da considerarsi diritti fondamentali

---

<sup>35</sup> *Wong Sun v. United States*, 371 U.S. 471 (1963).

<sup>36</sup> *Michigan v. Tucker*, at 446.

costituzionalmente garantiti quanto invece indicazioni di condotta elaborate dalla Corte in sede giurisprudenziale, “profilattiche” alla garanzia del diritto a non testimoniare contro se stessi. Inoltre, nel caso *Tucker*, il giudice Rehnquist utilizza anche il principio per cui la buona fede della polizia può essere un elemento cui ancorare la possibilità di sanare (almeno in parte) l’illegittimità di un interrogatorio: anche tale concetto troverà successivamente un terreno di dibattito nella giurisprudenza della Corte suprema sino alla sua ultima riaffermazione nel molto discusso caso *Herring v. United States*<sup>37</sup> che si è spinto ad applicare tale principio alle garanzie del IV Emendamento.

La scarsa condivisione del giudice Rehnquist con riguardo a quanto affermato nella decisione *Miranda v. Arizona* non è, nel 1974, una sorpresa giacché questi, già prima di assumere le funzioni di giudice della Corte suprema, si era reso autore di un noto *Memorandum*, scritto nell’aprile del 1968, che ne criticava aspramente i contenuti<sup>38</sup>. Non stupisce quindi che nella seconda metà degli anni ottanta, sotto la Presidenza Rehnquist, vengano adottate diverse decisioni orientate a restringere la portata dei diritti *Miranda*.

A metà degli anni ottanta, vengono adottate due importanti decisioni: in *NY v. Quarles*<sup>39</sup>, una sentenza anch’essa vergata dal giudice Rehnquist, la Corte suprema stabilisce che in casi di particolare urgenza, al fine di tutelare la pubblica sicurezza, gli agenti di polizia possono interrogare i sospetti senza comunicare prima i *Miranda Warnings* e che se tale interrogatorio conduce al ritrovamento di un’arma,

---

<sup>37</sup> *Herring v. United States*, 555 US 135 (2009). Nella decisione *Herring* la Corte suprema stabilisce, con riguardo alle garanzie del IV Emendamento che le prove ottenute a seguito di perquisizioni illegali a causa di semplici errori della polizia che non sono il risultato di un comportamento in mala fede o di schemi ripetuti non possono condurre all’attivazione della regola di esclusione. Anche la decisione *Herring* è un caso che è stato molto criticato e che si inserisce pienamente fra le sentenze che contribuiscono, negli ultimi anni, a decostruire i diritti di difesa nell’esperienza statunitense. Cfr. A.C. HENNING, *Herring v. United States, Extension of Good Faith Exception to the exclusionary Rule in Fourth Amendment Case*, Congressional Research Service, R40189, February 2, 2009.

<sup>38</sup> Sul punto ampiamente Y. KAMISAR, *Dickerson v. United States: The Case that Disappointed Miranda’s Critics – and Then Its Supporters*, in C. BREDLEY (ed.), *The Rehnquist Legacy*, New York, Cambridge University Press, 2006, pp. 106 ss.

<sup>39</sup> *NY v. Quarles*, 467 US 649 (1984). Sulla decisione cfr. C.K FICHERA, P. QUARANTA, *New York v. Quarles, Safety First?*, in *Pace Law Review*, vol. 5, n. 4, pp. 751 ss., 1985. J.R. BODE, *New York v. Quarles: The “Public Safety” Exception to Miranda*, in *University of Richmond Law Review*, vol. 19, n. 1, pp. 193 ss. 1984. W.S. CAMPBELL, *New York v. Quarles: Dimming Miranda’s Bright Line*, in *West Virginia Law Review*, vol. 87, n. 2, pp. 381 ss., 1985. M.M. KEATING, *New York v. Quarles: The Dissolution of Miranda*, in *Villanova Law Review*, vol. 30, n. 3, pp. 441 ss., 1985.

questa può essere usata contro il sospettato al successivo processo<sup>40</sup>. In *Oregon v. Elstad*<sup>41</sup> (una decisione redatta dalla giudice O'Connor) viene altresì stabilito che nonostante sia necessario considerare inammissibili le dichiarazioni ottenute in assenza dei *Miranda Warnings* sono invece ammissibili, ad un eventuale processo, tutte le dichiarazioni ottenute in successivi interrogatori qualora questi siano svolti nel rispetto delle regole procedurali, stabilendo, dunque, che l'effetto della violazione dei diritti *Miranda* rimane confinato all'interrogatorio illegittimamente condotto<sup>42</sup>.

La Corte, dunque, in maniera evidente, nel corso del tempo, elabora una giurisprudenza restrittiva rispetto a quanto affermato nel caso *Miranda* cercando, probabilmente, un possibile bilanciamento fra tutela dei diritti dell'imputato e salvaguardia dell'attività investigativa della polizia<sup>43</sup>.

Un'eccezione a questo *trend* giurisprudenziale restrittivo è tuttavia rappresentata, nel 2000, dalla decisione *Dickerson v. United States*<sup>44</sup> anch'essa una sentenza di cui è autore il *Chief Justice* Rehnquist nella quale, pur avendo l'occasione di ripudiare quanto stabilito in *Miranda* la Corte sceglie di preservarne invece gli elementi essenziali.

Nella decisione *Dickerson* la Corte suprema si pronuncia sulla legittimità della sez. 3501 del 18 *US Code*, norma che sanciva l'ammissibilità, come prova, di una confessione resa spontaneamente. La detta norma era stata prevista dal Titolo II dell'*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act* del 1968; si trattava dunque di una disposizione adottata solo due anni dopo la decisione *Miranda v. Arizona* e costituiva, in effetti, un tentativo del Congresso federale di riportare la normativa procedurale in ambito penale alle regole precedenti alla decisione del 1966.

---

<sup>40</sup> Nel caso *Quarles* era accaduto che degli agenti di polizia avevano fermato un sospettato per rapina in un supermercato e gli avevano chiesto, nell'immediato, dove avesse nascosto la pistola che sospettavano avesse con sé. La Corte ritenne che in una circostanza del genere, al fine di ritrovare velocemente un'arma nascosta in un luogo pubblico, fosse possibile procedere ad un interrogatorio anche senza l'elencazione dei diritti *Miranda*.

<sup>41</sup> *Oregon v. Elstad*, 470 US 298 (1985).

<sup>42</sup> Nella caso *Elstad* era accaduto che il sospettato di un furto con scasso avesse reso delle dichiarazioni autoincriminanti mentre era veniva condotto da casa sua alla stazione di polizia senza che gli fossero ancora stati comunicati i suoi diritti. Una volta giunti dinanzi allo sceriffo il sospettato, edotto dei suoi diritti, aveva accettato di rendere una dichiarazione ufficiale. La difesa aveva sostenuto che la seconda dichiarazione era condizionata dalla consapevolezza di aver reso precedentemente una confessione e tuttavia la Corte ritenne che tale interpretazione fosse troppo ampia.

<sup>43</sup> Cfr. R.A. LEO, *The Impact of Miranda Revised*, in *Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 86, issue 3, 1996, pp. 621.

<sup>44</sup> *Dickerson v United States*, 530 US 428 (2000).

Nel caso *Dickerson*, con un voto 7-2, la Corte dichiara l'illegittimità della sez. 3501 spiegando in motivazione che, considerando il loro fondamento costituzionale, il Congresso non può adottare una normativa di rango primario che restringa i *Miranda Rights* (mentre potrebbe al più adottare una normativa maggiormente garantista). Ciò in quanto un *overruling* normativo di una decisione della Corte quale supremo interprete della Costituzione può essere effettuato solo attraverso l'adozione di un emendamento costituzionale (e mai con fonti di rango primario)<sup>45</sup>.

Anche in questo caso l'opinione di Rehnquist non rappresenta, invero, una completa sorpresa: nel *Memorandum* redatto nel 1968 nel quale egli stesso, in qualità di assistente procuratore, criticava aspramente il caso *Miranda*, e le sue conseguenze, ed esplorava le possibilità percorribili per ripudiare tale decisione (arrivando ad ipotizzare la possibilità di intraprendere un percorso di emendamento costituzionale), non faceva alcun riferimento alla sez. 3501 del *Title 18 dello US code*<sup>46</sup> e ciò perché, con tutta probabilità, già da allora il futuro *Chief Justice* nutriva dei forti dubbi sulla legittimità della detta disposizione<sup>47</sup>.

Probabilmente, pur poco convinto da quanto stabilito in *Miranda*, il *Chief Justice* sceglie di trattare la causa *Dickerson* come una vicenda giurisdizionale che attiene ai rapporti fra fonti, al vincolo del precedente ed ai limiti che le decisioni adottate dalla Corte suprema, quale ultimo interprete della Costituzione, pone al Congresso. È a partire da tale prospettiva che è possibile comprendere, almeno in parte, il senso di una decisione che agli occhi di molti è sembrata, alla sua adozione, un'inversione interpretativa ad opera del Presidente della Corte<sup>48</sup>.

Si tratta, in effetti, di un'inversione esegetica solo apparente. Coloro che, dinanzi al caso *Dickerson*, festeggiano l'inizio di un nuovo corso, meno restrittivo, della giurisprudenza federale statunitense in materia di garanzie procedurali del

<sup>45</sup> Sul punto cfr. B.J. MURRILL, *The Supreme Court's Overruling of Constitutional Precedent*, cit.

<sup>46</sup> A differenza di altri *Memorandum*, fra i quali spicca il *Memorandum* del *Department of Justice of the United States Attorney General John Mitchell* (1969) ove invece si fa ampio riferimento alla necessità di applicare la sez. 2501 piuttosto che le regole *Miranda*. Il *Memorandum* è citato in Y. KAMISAR, *Dickerson v United States: The Case that Disappointed Miranda's Critics – and Then Its Supporters*, cit., spec. pp. 112 ss.

<sup>47</sup> Cfr. sul punto Y. KAMISAR, *Dickerson v United States: The Case that Disappointed Miranda's Critics – and Then Its Supporters*, cit.

<sup>48</sup> Cfr. Y. KAMISAR, *Miranda's Reprive: How Rehnquist Spared the Landmark confession case, but weakened its impact*, in *Aba Journal*, n. 92, pp. 48 ss., 2006. Sulle attese in relazione alla giurisprudenza Rehnquist sul tema cfr. J.M. GIANNULLO, *The Rehnquist Court first Term- Is Miranda Down for the Count?*, in *University of Baltimore Law Forum*, vol. 18, n. 1, pp. 8 ss., 1987.

processo e diritto di difesa si scontrano, pochi anni dopo, con il ritorno, nuovamente, alle linee interpretative restrittive precedenti.

Il filone giurisprudenziale in base al quale la lesione dei *Miranda Rights* non ricade nella regola del “Frutto dell’albero velenoso” viene infatti ribadito, nel 2004, nella decisione *US v. Patane*<sup>49</sup>. In tale sentenza la Corte stabilisce che in alcune circostanze (ove la polizia non ha forzato l’imputato a confessare ma si è limitata a raccogliere dichiarazioni spontanee) le prove fisiche prodotte a carico dello stesso (rinvenute successivamente grazie a quelle dichiarazioni) non sono da considerarsi illegittime<sup>50</sup>. Nella decisione *Patane*, inoltre, La Corte sottolinea (per voce del giudice Thomas) sia che le regole *Miranda* sono profilattiche alla tutela del V Emendamento sia che le stesse si spingono oltre la stretta garanzia di tale diritto fondamentale e pertanto non devono essere interpretate estensivamente a meno che ciò non sia necessario ai fini della salvaguardia del diritto a non autoincriminarsi<sup>51</sup>.

### 3. La decisione *Vega v. Tekoh*, i diritti di difesa dell’imputato ed il federalismo statunitense

Le numerose eccezioni elaborate in sede giurisprudenziale con riguardo alla portata dei *Miranda Rights* hanno inevitabilmente prodotto l’effetto, nel corso del tempo, di incentivare la loro stessa violazione. Si tratta di una conseguenza del tutto prevedibile che tuttavia la Corte, nella propria giurisprudenza, a partire dalla decisione *Harris*, ha sempre tollerato sulla base del principio per il quale «*The benefits of impeachment outweigh the “speculative possibility” that impermissible police conduct will be encouraged*»<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> *US v. Patane*, 543 US 630 (2004). Sulla decisione cfr. T.P. WINDOM, *The Writing on the Wall: Miranda's “Prior Criminal Experience” Exception*, in *Virginia Law Review*, vol. 92, n. 2, pp. 327 ss., 2006. Y. KAMISAR, *On the “Fruits” of Miranda Violations, Coerced Confessions, and Compelled Testimony*, in *Michigan Law Review*, vol. 93, no. 5, pp. 929 ss., 1995.

<sup>50</sup> Samuel Patane era stato arrestato dalla polizia per aver violato un ordine restrittivo. La polizia aveva elencato parzialmente a Patane i suoi diritti giacché egli aveva dichiarato di conoscerli. Poco dopo l’indagato aveva spontaneamente dichiarato alla polizia di possedere una pistola (detenzione che gli era vietata essendo un pregiudicato). La Corte ha stabilito la legittimità dell’utilizzo, al successivo processo, della pistola come prova fisica mentre ha sancito che non fosse ammissibile utilizzare le dichiarazioni verbali di Patane.

<sup>51</sup> «*But because these prophylactic rules (including the Miranda rule) necessarily sweep beyond the actual protections of the Self-Incrimination Clause, any further extension of these rules must be justified by its necessity for the protection of the actual right against compelled self-incrimination*», *US v. Patane*, II, *Thomas Opinion for the Court*, p. 7.

<sup>52</sup> *Harris v. New York*, 401 U.S., at 225.

Nondimeno, per lungo tempo, è rimasto sussistente un diverso possibile deterrente alle violazioni delle regole procedurali *Miranda* rappresentato dalla possibilità che un soggetto leso nel godimento di tali diritti potesse ricorrere, in sede civile, contro gli ufficiali di polizia che non avevano rispettato le regole poste nella decisione del 1966. Ciò risultava possibile sulla base di quanto disposto nella Sezione 1983 del Titolo 42 del Codice degli Stati Uniti (Azione civile per privazione dei diritti), norma che stabilisce il diritto di citare in giudizio i dipendenti (del governo statale) che agiscono «sotto il colore della legge statale» per violazioni dei diritti civili<sup>53</sup>.

La disciplina prevista nel paragrafo 1983, introdotta con il *Civil Rights Act* del 1871 (altrimenti noto come *Ku Klux Klan Act*)<sup>54</sup>, è collegata, nelle proprie origini

---

<sup>53</sup> «Every person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress, except that in any action brought against a judicial officer for an act or omission taken in such officer's judicial capacity, injunctive relief shall not be granted unless a declaratory decree was violated or declaratory relief was unavailable. For the purposes of this section, any Act of Congress applicable exclusively to the District of Columbia shall be considered to be a statute of the District of Columbia». Nel 1971, peraltro, con la decisione *Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics*, 403 US 388 (1971) la Corte suprema ha ulteriormente statuito la possibilità di un rimedio analogo nei confronti degli atti compiuti da ufficiali federali (la cd. azione *Bivens*)<sup>53</sup>. Sull'azione *Bivens* cfr. J.E. PFANDER, *The Story of Bivens v. Six Unknown-Named Agents of the Federal Bureau of Narcotics*, in *Northwestern University School of Law, Faculty Working Papers, Paper 189*, 2009, disponibile all'indirizzo [scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/189](http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/189)).

Una sorta di norma parallela alla sez. 1983, per quel che concerne i profili penalistici è poi la 18 U.S. Code § 242 - *Deprivation of rights under color of law* (in alcuni casi in combinato disposto con la 18 U.S. Code § 241 - *Conspiracy against rights*).

<sup>54</sup> La previsione e l'interpretazione giurisprudenziale dei detti rimedi non può dunque prescindere dalla più ampia storia della normativa federale sui diritti civili: sulla base degli emendamenti adottati a ridosso della fine della guerra civile (il XIII, XIV e il XV Emendamento) e della previsione in essi di un potere federale di adozione di normative volte a dare esecuzione ai principi in essi previsti, il Congresso provvide ad emanare diversi *Statutes* volti a ad assicurare alla popolazione di colore appena liberata dalla schiavitù il godimento dei diritti civili e politici. Vennero pertanto adottati sulla scorta di tali intenti atti come il *Civil Rights Act* del 1866, gli *Enforcement Acts* del 1870 e del 1871, il *Ku Klux Klan Act* del 1871, il *Civil Rights Act* del 1875. Tuttavia, l'interpretazione che il Congresso aveva fatto dei *Reconstruction Amendments* e dei poteri del legislatore federale in essi previsti venne pesantemente ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte suprema in sentenze altrettanto note quali gli *Slaughter-House Cases* del 1873 (cfr. anche *United States*



storiche, a quelle numerose previsioni normative adottate dal Congresso in risposta alla violenza sistematica ed alle ingiustizie perpetrate nei confronti della popolazione di colore del sud a ridosso della guerra civile<sup>55</sup>. L'interpretazione della portata di tale garanzia, e la giurisprudenza ad essa connessa, si comprende appieno tenendo conto della natura federale di tale rimedio e del fatto che esso sia stato spesso percepito da alcune correnti politiche conservatrici, strenuamente a difesa dell'identità degli Stati, come uno strumento di minaccia all'autonomia statale<sup>56</sup>.

Una delle questioni legali sulle quali la Corte suprema si è pronunciata sin da subito ha riguardato la portata applicativa della sez. 1983 in relazione all'espressione «*Under the color of law*»<sup>57</sup>. Difatti, secondo un'interpretazione restrittiva, l'espressione detta consentiva la possibilità di intentare una causa sulla base del paragrafo 1983 solo quando il convenuto avesse agito sulla base di uno Statuto statale che lo avesse autorizzato specificamente ad agire in modo tale da violare la Costituzione federale e i diritti in essa garantiti<sup>58</sup>. Tale interpretazione finiva per escludere dall'ambito di applicazione delle due disposizioni tutti quei comportamenti (moltissimi) adottati da funzionari statali i quali avessero agito nelle loro capacità ufficiali ma in violazione della legge statale. Tale lettura esegetica venne superata dalla Corte suprema con la decisione *Monroe v. Pape*<sup>59</sup> ove il supremo giudice chiarì la portata applicativa dell'espressione come riguardante i comportamenti assunti da pubblici ufficiali (legittimamente o meno)

---

*v. Cruikshank*, 92 US 542 (1876)) nelle quali il giudice costituzionale, distinguendo fra diritti di cittadinanza statale e federale, offrì un'interpretazione decisamente restrittiva del concetto di *privilege and immunities of citizens of United States* riducendo drasticamente, di conseguenza, la portata dei poteri del Congresso federale. Sul punto la bibliografia è ovviamente sterminata e ci si limita a rinviare a J.M. BALKIN, *The Reconstruction Power*, 85 *New York University Law Review*, vol. 85, 2010, pp. 1801 ss.; E. FONER, *The Supreme Court and the History of Reconstruction and Vice-Versa*, 112 *Columbia Law Review*, vol. 112, 2012, pp. 1585 ss.

<sup>55</sup> Cfr. sul punto D. STRAZZARI, *Discriminazione e diritto*, Cedam, Padova, 2008, spec. pp. 223 ss.

<sup>56</sup> R. BRIFFAULT, *Section 1983 and Federalism*, in *Harvard Law Review*, vol. 90, 1977, pp. 1133 ss.

<sup>57</sup> Cfr. S.L. WINTER, *The Meaning of "Under Colour of" Law*, in *Michigan Law Review*, n. 91, 1992, pp. 3 ss.; R.H.W. MALOY, "Under Color of" - *What Does It Mean*, *Mercer Law Review*, vol. 56, no. 2, 2005, pp. 565-648.

<sup>58</sup> E.H. ZAGRANS, "Under Color of" *What Law: A Reconstructed Model of Section 1983 Liability*, in *Virginia Law Review*, vol. 71, 1985, pp. 499 ss..

<sup>59</sup> *Monroe v. Pape*, 365 U.S. 167 (1961).

nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni o comunque sulla base dell'autorità che gli era stata conferita<sup>60</sup>.

Il rimedio federale offerto dalla sez. 1983 risulta dunque particolarmente importante sia in assoluto (essendo idealmente in grado di proporsi come un rimedio in sede civile di numerosissime lesioni di diritti fondamentali) sia nella dinamica dei rapporti attinenti alla forma di governo intesa in senso verticale. Tuttavia, non può trascurarsi che, la stessa sez. 1983, è stata una norma oggetto di un'interpretazione peculiare da parte della Corte suprema che, attraverso l'elaborazione della dottrine della *qualified* e *absolute immunity*, ha finito per sottrarre spesso i pubblici funzionari alle proprie responsabilità<sup>61</sup>.

La decisione *Vega*, in un modo diverso ma parallelo alle dottrine citate, conduce anch'essa a svuotare di senso le garanzie offerte dal rimedio previsto nella sezione 1983.

Difatti, nella decisione *Vega* la Corte suprema rimette in discussione quanto si pensava fosse stato sancito definitivamente nella decisione *Dickerson* approdando alla ben diversa conclusione (già riproposta in *Patane*) per cui i diritti *Miranda* non sono di per loro diritti fondamentali quanto, al massimo, regole di condotta profilattiche al fine di tutelare quanto disposto nel V Emendamento. Da tale definizione la Corte fa discendere l'importante conseguenza per cui la violazione dei diritti *Miranda*, compresa la mancata comunicazione dei *Miranda Warnings*, non rappresentando violazione di diritti fondamentali, non costituisce condizione

---

<sup>60</sup> In entrambe le decisioni dissentiva su tale punto il giudice Frankfurter per il quale un'azione compiuta in violazione di una legge di uno Stato (ad opera tanto di un privato cittadino o quanto di un pubblico ufficiale) era faccenda di competenza statale e non federale ed una diversa interpretazione finiva per risolversi in una sorta di sovvertimento della separazione delle competenze del governo multilivello statunitense. Nelle parole del giudice Frankfurter: «*It was natural to give the shelter of the Constitution to those basic human rights for the vindication of which the successful conduct of the Civil War was the end of a long process. And the extension of federal authority so as to guard against evasion by any State of these newly created federal rights was an obvious corollary. But to attribute to Congress the making overnight of a revolutionary change in the balance of the political relations between the National Government and the States without reason is a very different thing. And to have provided for the National Government to take over the administration of criminal justice from the States to the extent of making every lawless act of the policeman on the beat or in the stationhouse, whether by way of third degree or the illegal ransacking for evidence in a man's house a federal offense would have constituted a revolutionary break with the past overnight*», *Screw v. United States*, at 144.

<sup>61</sup> Sul punto cfr. L. FABIANO, *Police Brutality, Qualified Immunity, e conflitto razziale nell'esperienza statunitense*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 2, 2021, pp. 21 ss.; si rinvia inoltre a ID., *La responsabilità civile del giudice statunitense: Absolute Immunity Doctrine v. Due Process of Law*, in C. MURGIA (a cura di), *Scritti in Onore di Sara Volterra*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 341 ss.

sulla base della quale attivare la procedura prevista nella sezione 1983 del 24 *US code*.

Con la decisione *Vega* la Corte produce un plurimo risultato. In primo luogo svuota i *Miranda Rights* di valore (di per loro), declassandoli ancora una volta, da diritti a regole; altresì, in modo non meno importante, elimina con un colpo di spugna un fondamentale deterrente ancora sussistente alla violazione degli stessi *Miranda Rights* che in qualche modo bilanciava tutta quell'evoluzione giurisprudenziale sull'ammissibilità delle prove la quale produceva come effetto di spingere la polizia a violare quegli stessi diritti al fine di forzare il meccanismo di reperimento delle prove stesse. Infine, la decisione *Vega* sembra assestare un colpo anche alla dimensione federale della garanzia dei diritti civili nell'esperienza americana collocandosi, come sentenza, fra quelle decisioni della suprema Corte che nell'ultimo periodo, a causa della nuova composizione personale della stessa Corte, hanno contribuito a valorizzare il più possibile l'autonomia degli Stati ed a sminuire la dimensione federale del Paese.

Alla luce del percorso giurisprudenziale compiuto dalla Corte suprema a partire dal caso *Harris* non sembra che la decisione *Vega* possa essere considerata una svolta del tutto inaspettata. Tuttavia tale decisione sembra portare alle sue estreme conseguenze una giurisprudenza che sul punto, pur essendo da anni restrittiva e conservatrice, non si era ancora spinta a tanto.

Il momento storico nel quale la decisione *Vega* è adottata sembra particolarmente significativo: essa, difatti, si riconnette certamente all'evoluzione giurisprudenziale recente della Corte Suprema collegata alla sua attuale composizione personale; d'altra parte il dispositivo della decisione può anche essere collegato, idealmente, al profondo dibattito che ha animato l'opinione pubblica statunitense nell'ultimo anno, concernente le aspre critiche mosse alla già citata dottrina, di origine giurisprudenziale, della "immunità qualificata" (sulla responsabilità civile dei pubblici ufficiali) quasi a presagire, in un ambito diverso, ma consimile, un certo orientamento della Corte (di maggior favore nei confronti delle necessità investigative e di salvaguardia della sicurezza pubblica piuttosto che delle garanzie dei diritti civili) qualora la questione dovesse giungere all'attenzione della Corte suprema.

Sia isolatamente considerata, sia adeguatamente contestualizzata la decisione *Vega* è in ogni caso estremamente significativa. Ciò non solo perché essa produce conseguenze che, forse, si spingono oltre gli intenti degli stessi giudici conservatori che hanno vergato le sentenze prodromiche su cui essa si fonda, ma anche perché avendo chiarito in maniera definitiva e netta il carattere dei *Miranda Rights* richiederà, in un possibile futuro, un'esplicita attività di *overruling* ad una eventuale Corte di diverso orientamento che ritenga di valutare differientemente il peso dei diritti e degli avvertimenti *Miranda*.